

Avviso Pubblico
SMART- IN PUGLIA

Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza

F.A.Q. AGGIORNATE AL 29/06/2017

Quesito 1: L'avviso non fa espressamente riferimento al contributo pubblico sulle spese ammissibili. Si può considerare pari al 100%?

Risposta: si, il contributo pubblico sulle spese ammissibili si può considerare pari al 100%.

Quesito 2: è prevista l'apertura di un servizio FAQ per questo bando?

Risposta: stiamo provvedendo all'apertura di un servizio FAQ, accessibile dal sito della Regione Puglia.

Quesito 3: esistono modelli standard della documentazione richiesta nell'ALLEGATO 1 in merito alla "documentazione da allegare alla domanda" o possono essere redatti autonomamente nella forma che si ritiene più congrua?

Risposta: non esistono modelli standard relativi alla documentazione da allegare alla domanda.

Quesito 4: premesso che dal bando risulta la possibilità di chiedere finanziamenti da parte dello stesso ente su 2 immobili, è possibile per i bandi a seguire, Laboratori di fruizione ed Empori di creatività, partecipare per ampliare la richiesta di servizi prevista per uno dei due immobili che partecipano al bando " community library"?

Risposta: Al quesito non può essere data risposta, in quanto attiene allo schema di avviso "Laboratori di fruizione ed empori di creatività" attualmente non adottato e quindi non operativo.

Quesito 5: in riferimento all'avviso pubblico SMART-IN Puglia pubblicato sul BURP n. 68 del 15.6.2017, si chiede se gli enti religiosi possano rientrare nell'elenco dei soggetti beneficiari.

Risposta: gli enti religiosi non hanno i requisiti per essere inclusi tra i Soggetti Beneficiari dell'Avviso, in quanto non rientrano tra quelli previsti ("Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città Metropolitana, Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal predetto D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990), istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie pubbliche").

Quesito 6: il Comune vorrebbe restaurare e digitalizzare alcuni volumi del '300 conservati nel convento "A", all'interno di una preziosa biblioteca. L'obiettivo è consentire la consultazione di tali volumi almeno in formato digitale dalla biblioteca centrale "B", e in ogni caso, conservarne traccia nel tempo.

- È possibile farlo, avendo formalmente da parte dei frati la disponibilità della biblioteca storica per almeno 5 anni?
- I volumi da digitalizzare potrebbero restare in quella stessa biblioteca del Convento, essendo essa stessa un bene storico culturale?

Risposta: Sì. È necessario, ad ogni modo, stipulare formale convenzione, prima della partecipazione all'Avviso, tra il Comune ed i frati la quale (ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Avviso) "preveda, quale condizione essenziale, che il Soggetto beneficiario detenga il bene valorizzato assumendone la responsabilità per gli oneri di straordinaria manutenzione, per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento finanziato". Inoltre, come previsto dall'art. 4 comma 5 lettera a) dell'Avviso, è necessario "che il bene non venga distratto dalla finalità per cui ha ottenuto il contributo per un periodo di almeno dieci anni dalla conclusione dell'intervento (al fine di assicurare il rispetto delle regole di chiusura del programma operativo FESR 2014-2020)".

Quesito 7: cosa si intende per "piano di gestione sostenibile" previsto all'interno dei sub-criteri di valutazione?

Risposta: si intende la previsione di un piano di gestione da cui emerga un saldo non negativo tra entrate e uscite e la presenza di un modello organizzativo coerente con la proposta progettuale.

Quesito 8: In merito all'avviso pubblico in oggetto pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017, si chiede se sia possibile la partecipazione dell'assessorato comunale all'istruzione o del provveditorato alle oopp in qualità di soggetto beneficiario.

Risposta: i Soggetti Beneficiari previsti dall'Avviso sono esclusivamente quelli previsti dall'Avviso pubblico ed, in particolare: "Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città Metropolitana, Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal predetto D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990), istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie pubbliche".

Quesito 9: L'art 6 comma 2 (spese ammissibili) parla di "altri servizi di nuova istituzione" con particolare riferimento al contributo per lo start-up della biblioteca per il primo anno. Questo (il contributo per lo start-up) è da intendersi come un set di prestazioni di servizi da candidare in cui siano evidenziate le varie voci che lo compongono (es. programma di lettura di 12 mesi che comprende 2 unità di personale, unità di libri, comunicazione, utenze ecc.) oppure come un contributo allo start-up in modalità "forfait" da destinare al soggetto gestore per coprire i costi di personale, utenze ecc. per il primo anno? E comunque è una spesa sempre soggetta a rendicontazione?

Risposta: va inteso come prestazione di servizi da affidare ad un gestore qualificato nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. Le spese ammissibili a finanziamento sono soggette a rendicontazione; tali prestazioni di servizi devono essere replicabili, con garanzia del Beneficiario, per il periodo previsto dall'Avviso (art. 6 comma 2).

Quesito 10: Nel caso il soggetto beneficiario non abbia al momento della domanda il soggetto gestore, può inserire nel proprio quadro economico il contributo allo start-up di cui all'art. 6 comma 2 individuando il soggetto gestore successivamente attraverso procedura di evidenza pubblica?

Risposta: Sì. E' possibile inserire i servizi che saranno necessari, con la precisazione che trattasi di spese soggette a rendicontazione relativamente al primo anno e che gli stessi devono essere replicabili, a carico del Beneficiario, per il periodo previsto dall'Avviso (art. 6 comma 2).

Quesito 11: Nel caso il Comune decida di acquisire in comodato d'uso un bene per 10 anni da un soggetto privato per la candidatura, può esibire come titolo di disponibilità ex art. 9 A comma 3 lettera a) un "comodato d'uso condizionato all'ottenimento del finanziamento regionale"?

Risposta: Questa è una fattispecie ammissibile, ma la convenzione tra le parti va in ogni caso stipulata formalmente in data antecedente alla presentazione dell'istanza.

Quesito 12: Nel caso il Comune decida di individuare il soggetto gestore del bene prima della scadenza del Bando, dandogli così facoltà di candidarsi in qualità di soggetto gestore ai sensi dell'art. 9 A comma 3 lettera c), il soggetto gestore potrebbe esibire un contratto di gestione con il Comune "condizionato all'ottenimento del finanziamento regionale"?

Risposta: Questa è una fattispecie ammissibile, ma la convenzione tra le parti va in ogni caso stipulata formalmente in data antecedente alla presentazione dell'istanza.

Quesito 13: è ammesso in una domanda l'intervento sulla biblioteca centrale e il suo ampliamento su un altro edificio non contiguo, di cui il Comune potrebbe già acquisire la titolarità?

Risposta: Sì. È necessario, ad ogni modo, stipulare formale convenzione, prima della partecipazione all'Avviso, nella quale il Comune acquisisca la disponibilità della struttura "per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento finanziato" (ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Avviso). Inoltre, come previsto dall'art. 4 comma 5 lettera a) dell'Avviso, è necessario "che il bene non venga distratto dalla finalità per cui ha ottenuto il contributo [biblioteca] per un periodo di almeno dieci anni dalla conclusione dell'intervento (al fine di assicurare il rispetto delle regole di chiusura del programma operativo FESR 2014-2020)". Infine deve trattarsi di Istituto di Cultura (ai sensi del L. Lgs. 42/2004) ed è necessaria una connessione funzionale tra entrambi gli immobili facenti parte della biblioteca.